



avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione dei finanziamenti e presso la quale saranno versate da parte delle Banche convenzionate le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 2 – (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina la concessione dei finanziamenti con l'intervento dei fondi rotativi di cui in premessa in favore dei soggetti che presentino progetti di investimento destinati ad avviare o potenziare la produzione di energia elettrica da fonte solare utilizzando le superfici di discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa come da Bando della Regione Piemonte.

#### Art. 3 – (Procedimento per l'accesso ai finanziamenti)

1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a Finpiemonte secondo le modalità stabilite dal Bando.
2. Presso Finpiemonte è stato istituito un Comitato di Valutazione delle domande composto da funzionari di Finpiemonte e della Regione Piemonte con il compito di esprimere per ciascuna domanda di finanziamento presentata, il proprio parere sulla conformità della domanda stessa alle finalità ed ai requisiti previsti dal Bando in premessa, dichiarando conseguentemente l'idoneità del finanziamento a fruire dei benefici previsti dai fondi di rotazione.
3. Finpiemonte acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione, provvederà a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l'avvio della istruttoria bancaria.
4. La Banca avvierà la propria istruttoria, potrà richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta necessaria e deciderà autonomamente sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici dei fondi di rotazione in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità ed entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione ricevuta da Finpiemonte di cui al punto precedente.
5. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunicherà a Finpiemonte, anche mediante l'utilizzo di moduli standard appositamente predisposti da Finpiemonte (da inviare tramite lettera o fax) quanto segue:
  - A. in caso di esito positivo:
    - i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto, specificando parte pubblica e parte bancaria;
    - i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, etc...);
    - la descrizione di eventuali garanzie a supporto del finanziamento, concordate con il beneficiario;

B. in caso di esito negativo: la comunicazione motivata di non concessione del finanziamento.

6. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 5.A, Finpiemonte trasmetterà il nulla osta all'erogazione del finanziamento con cui autorizzerà la Banca ad addebitare il conto corrente presso la Banca Tesoriera, con valuta data di erogazione, per l'importo di fondi pubblici concesso ed indicato nella comunicazione, con l'obbligo per la Banca di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte e a quanto riportato nella presente Convenzione.
7. Gli estremi del/i conto/i corrente/i di movimentazione dei fondi pubblici, verranno comunicati da Finpiemonte alla Banca convenzionata con lettera da inviarsi successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.
8. Finpiemonte conferisce alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio ed altresì per conto di essa mandante possa:
  - stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento;
  - acquisire le garanzie (eventualmente anche ipotecarie) a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di Finpiemonte.
9. La Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga il finanziamento con provvista propria e con provvista di Finpiemonte in unica soluzione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte stessa. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmetterà a Finpiemonte copia dei piani d'ammortamento (sia per la parte pubblica che per quella bancaria), dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a copia documentale delle eventuali garanzie richieste di cui al precedente comma 8, e quanto altro idoneo ad individuare il finanziamento.
10. La Banca contestualmente al pagamento di ogni rata da parte del beneficiario, si impegna inoltre a rimettere la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza pubblica sul medesimo conto corrente dal quale è stata erogata la quota di fondi pubblici.

#### Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento)

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento valido fino a revoca e fino al 100% dell'investimento ammesso.
2. Il finanziamento dovrà avere durata massima di 72 mesi (settantadue mesi), di cui 12 mesi di pre-ammortamento.
3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate trimestrali costanti posticipate, con riferimento al termine del trimestre solare (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12), con pre-ammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di pre-ammortamento (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12).
4. Il limite massimo di intervento che Finpiemonte corrisponderà ai soggetti beneficiari con fondi pubblici, non potrà superare la seguente soglia:
  - 75% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 5.000.000,00 Euro.
5. La quota di finanziamento concessa con i fondi pubblici sarà prestata a tasso zero.
6. Alla quota di finanziamento residua concessa con fondi bancari verrà applicato un tasso di interesse annuo pari:
  - alla media mensile Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread non superiore a 2,75 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);

- all'Eurirs di durata pari a quella del finanziamento, pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno lavorativo del mese di erogazione del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread non superiore a 2,75 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

Il beneficiario esprimerà discrezionalmente, tramite la Banca e mediante i moduli di cui al precedente articolo 3, comma 5, la propria preferenza per il tasso variabile o fisso.

#### Art. 5 – (Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo)

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario finanziato degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e definiti dal Comitato di valutazione, Finpiemonte potrà revocare il finanziamento concesso con fondi pubblici.
2. Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa.
3. La Banca convenzionata potrà revocare a suo giudizio i finanziamenti bancari concessi, dandone immediata e contestuale comunicazione motivata a Finpiemonte.
4. In caso di inadempienza del beneficiario dell'obbligo del rimborso delle rate, la banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto di Finpiemonte S.p.A.
5. Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte dovute dall'beneficiario finanziato produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.
6. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato (Marginal lending facility) dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int), ovvero sul circuito telematico Reuters, alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore"; pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 3 mesi).
7. Finpiemonte conferisce fin d'ora mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, ritenendo l'operato della banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. Finpiemonte autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che potrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito sono interamente a carico della Banca stessa.

#### Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente convenzione, deve fornire, a Finpiemonte, rendicontazione periodica trimestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
  - a. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario
  - b. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca)

- c. importo erogato
  - d. importo restituito
  - e. importo residuo da restituire
  - f. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito
  - g. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento
2. La Banca si obbliga altresì, a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l'eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento pubblico, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere.
  3. Qualora dovessero verificarsi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della Banca convenzionata, Finpiemonte, per il tramite della Banca Tesoriera applicherà, a titolo di rimborso spese, una commissione a carico della stessa banca convenzionata pari a € 100 (cento Euro) per ogni errore o inesattezza riscontrata.

#### Art. 7 – (Ripartizione somme recuperate)

1. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca convenzionata e Finpiemonte, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

#### Art. 8 – (Cessione del credito)

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito di Finpiemonte nei confronti del beneficiario non è cedibile.
2. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Finpiemonte. In ogni caso si precisa che non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte.
3. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc...), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

#### Art. 9 - (Somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata.

#### Art. 10 - ( Durata – Recesso)

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 7 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 11 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto.

Art. 12 - ( Foro competente )

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 13 - (Spese)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 14 -( Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
- BANCA \_\_\_\_\_ presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in

particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 8 – (Cessione del credito)

Art. 10 - (Durata – Recesso)

Art. 12 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Banca